

VISITE DAL MEDICO COMPETENTE I COSTI (*visita, tempo di viaggio e trasporti*) SONO TUTTI A CARICO DELL'AZIENDA.

L'art. 15 comma 2 del D.lgs. 81/08, così come il precedente 626/94, stabilisce che:

“Le misure concernenti la sicurezza, all’igiene e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori”.

Alcune Aziende si limitano a sostenere i costi della visita e non quelle del trasporto e del tempo impiegato.

Altre Aziende, invece, fanno una distinzione tra le visite disposte dall’azienda e quelle che il medico competente dispone a seguito di richiesta dei lavoratori. Mentre per le prime corrispondono quanto la legge, prescrive, per le seconde, sostenendo che sono a richiesta del dipendente non riconoscono né il tempo impiegato né i costi del trasporto.

ENTRAMBI I COMPORAMENTI SONO ILLEGITTIMI.

- Il primo perché in palese contrasto con l’art. 15 già citato.
- Il secondo perché l’art 41 comma 2 lettera c D.lgs. 81/08, chiarisce che il medico competente effettua la visita medica su richiesta del lavoratore solo in caso la stessa visita “ *sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere giudizio di idoneità alla mansione specifica*”. Tali visite in quanto disposte dal medico competente, perché correlate ai rischi lavorativi, sono quindi da considerarsi a tutti gli effetti comprese nella sorveglianza sanitaria che è una delle misure generali di tutela (art 15 comma 1 lettera i). Come tutte le altre misure riguardanti sicurezza, igiene e salute prese dal datore di lavoro, anche queste visite non devono comportare oneri per i lavoratori.

In presenza di procedure aziendali che non rispettino le normative richiamate, invitiamo lavoratrici e lavoratori cui sono stati arbitrariamente caricati costi relativi alla sorveglianza sanitaria a contattare i propri RLS o RSA/RSU.

Filcams-CGIL